



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MANTOVA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- MOTTOLA FRANCESCO** Presidente
- CANTONI TULLIO** Relatore
- CELENZA FABRIZIO** Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 312/2017
depositato il 15/12/2017

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. N.28622/2017 IVA-ALTRO 2016
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 312/2017

UDIENZA DEL

20/04/2018 ore 09:30

N°

52/02/18


PRONUNCIATA IL:

20/04/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/05/2018

Il Segretario
Dr. Francesco Preziosi





(segue)

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 312/2017

UDIENZA DEL

20/04/2018 ore 09:30

OGGETTO: diniego rimborso IVA per mancanza dell'esercizio di impresa.

Conclusioni della parte ricorrente

Dichiararsi illegittimi, nulli o infondati i provvedimenti impugnati e disporsi il rimborso IVA integrale.

Con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio

Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate

Rigettarsi il ricorso e la condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D. Lgs: n. 546/1992.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Svolgimento del Processo

Le società _____, con sede in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ e la _____, con sede in _____, in persona del suo legale rappresentante _____, entrambe socie della cessata società _____, in liquidazione, entrambe rappresentate, assistite e difese dal dott. _____ e dalla dott.ssa, iscritti presso l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, con domicilio eletto presso lo Studio associato _____

_____ , hanno proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Mantova, avverso il provvedimento di diniego del rimborso del credito IVA della società _____ in liquidazione per l'anno 2016, per mancanza dell'esercizio di impresa.

Motivi del ricorso

Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego precisando:

- Che la società _____ in liquidazione, è stata costituita il 18 giugno 2014 per l'attività nel settore della raccolta, stoccaggio, trattamento smaltimento e commercio di rottami metallici ferrosi e non ferrosi anche nella forma di rifiuti;
- Che l'attività non è stata iniziata;
- Che con la dichiarazione anno d'imposta 2016 la _____, allo stato cessata ed in liquidazione, ha richiesto il rimborso IVA per € 16.229,00;
- Che l'Agenzia delle Entrate ha preso atto della inattività ab initio della società;
- Che il 13 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate ha notificato il provvedimento di diniego del rimborso alle ex socie odierne ricorrenti
- Motivazione del provvedimento di diniego –“mancanza dell'esercizio di impresa”;
- L'istanza di annullamento del diniego del rimborso è stata respinta specificando che non era stata prodotta ulteriore documentazione a supporto dell'istanza di rimborso.

Le parti ricorrenti deducono:

- la violazione dell'art. 30 DPR 63372 – Il diritto al rimborso è sempre esercitabile, anche in caso di cessata attività. Nessuna contestazione è stata mossa sull'esistenza del credito o su eventuale prescrizione. Rif. Cassazione 25777/2014 . Spetta al giudice di merito, sulla base di un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, accertare la sussistenza dei requisiti della professionalità ed abitudine nell'attività svolta dal contribuente, ossia il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale, che difetta nel compimento di atti isolati di produzione e commercio. La mancanza di esercizio dell'attività d'impresa non è oggetto di contestazione fra le controparti. E' evidente l'assenza di operazioni attive, mentre le operazioni passive registrate sono riconducibili a spese per consulenze contabili e caparra per anticipo sull'acquisto del

macchinario (si sarebbe trattato di un bene strumentale) che non è stato acquistato per carenza di finanziamento da parte della società di leasing.

- Nullità e illegittimità degli atti impugnati per falsa ed errata motivazione essendo sussistente il requisito dell'inerenza dei costi sostenuti ai fini del diritto al rimborso. La Cassazione 7344/2011 ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso è sufficiente che le operazioni passive siano realmente effettuate e che siano inerenti – Sentenza 5739/2005 e 8583/2006 – il diritto al rimborso di spese di investimento sarebbe comunque dovuto anche in assenza di operazioni attive senza che occorra il concreto esercizio dell'impresa stessa. Il mancato avvio dell'attività d'impresa non può in alcun modo incidere sulla inerenza delle spese sostenute.

Costituzione in giudizio e contro deduzioni dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Mantova

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ed evidenzia che la giurisprudenza citata dalla parte esula dal caso in esame in cui si rammenta che l'Ufficio Territoriale ha negato il diritto al rimborso alla società per non aver mai svolto attività commerciale e non già per non aver registrato in un certo periodo operazioni attive.

Motivi della decisione

Il Collegio rileva come sia pacifico che sulla sussistenza del credito per IVA o su eventuale prescrizione non vi sia contestazione, così come non vi è contestazione sul fatto che la somma corrispondente al credito IVA relativa all'anno 2016 è stata regolarmente indicata nella dichiarazione della oggi cessata e in liquidazione, non sussiste contestazione alcuna sulla inerenza dei costi registrati che a loro volta hanno generato il credito per IVA.

Il Collegio osserva che la affermazione dell'Ufficio : "L'Ufficio Territoriale ha negato il diritto al rimborso alla società Tritafer srl per non aver mai svolto attività commerciale, e non già per non aver registrato in un certo periodo operazioni attive", appare del tutto infondata e priva di senso.

In un soggetto che svolge attività di impresa normalmente le operazioni attive sono costituite dalla vendita di prodotti o servizi a terzi. Quindi affermare ciò che ha affermato l'Ufficio è assolutamente privo di significato logico.

L'Ufficio non entra nel merito della natura dei costi registrati e della loro inerenza con l'oggetto sociale della società e l'attività che si era proposta di svolgere, si limita genericamente rilevare che non si sono svolte operazioni commerciali.

L'Ufficio, di contro, stravolge quanto chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze 5739/2005 e 8583/2006 in ordine al diritto del rimborso dell'IVA afferente le spese di investimento anche in assenza di operazioni attive, che nel caso in esame non potevano esserci stante il fatto che la società non ha avviato la propria attività per la impossibilità sopravvenuta di acquistare il macchinario che gli avrebbe consentito di produrre e quindi commercializzare.

Ciò non può in alcun modo, vista la assoluta assenza di altre contestazioni in ordine alla inerenza dei costi registrati, la regolarità della dichiarazione IVA e delle scritture contabili, ritenere legittimo il provvedimento di diniego del rimborso.

Il Collegio dichiara quindi dovuto il rimborso IVA nella misura richiesta.

Il pagamento delle spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

IL GIUDICE RELATORE

Mag. Tullio Cantoni



IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Mottola

